Comune di Parma

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

CUP I97E17000010001 – CUI L00162210348202200038 – INTERVENTO SCHEDA NORMA AF1 - VICOFERTILE NORD - LOTTO 10 PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "EX PARMABITARE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO E VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI (CIG: *).**

Art. 1. Oggetto dell'affidamento del servizio

Il presente Capitolato ha ad oggetto il **servizio di Valutazione di Clima Acustico e Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi (CIG ***)** relativo all'intervento emarginato in oggetto.

Categoria merceologica: CPV 71315100-0

Normativa di riferimento

Nello svolgimento del servizio si dovranno osservare le normative vigenti in materia di progettazione di opere pubbliche; in particolare:

- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. – Codice in materia di protezione dei dati personali recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii. – Codice dell'amministrazione digitale;
- legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. – Piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

- d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii. – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. – Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2013, n. 62;
- d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 78 del 2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 – nel prosieguo "Codice";
- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), della Legge n. 248 del 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 e ss.mm.ii. – Norme tecniche per le costruzioni;
- circolare 21 gennaio 2019, n. 7/C.S.LL.PP. – Istruzioni per l'applicazione

delle Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al d.m. 17/01/2018;

- DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- norme UNI, EN, CEN, ISO di settore;

Art. 2. Durata del servizio

Il presente servizio decorre dalla data di stipula della lettera commerciale, ovverro dalla data di affidamento in via d'urgenza come risultante dal verbale di consegna.

Il servizio dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dall'Amministrazione, mediante la consegna di tutta la documentazione riportata all'Art. 7 del presente Capitolato.

Art. 3. Obblighi, direttive e prescrizioni generali

Nell'adempimento del servizio, l'Aggiudicatario deve porre in essere tutti i mezzi concettuali e operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della *diligentia quam* in concreto.

Nell'espletamento del servizio, l'Aggiudicatario è obbligato all'osservanza della legislazione vigente in materia di lavori pubblici e si impegna a svolgere il compito assegnato secondo il presente Capitolato. In particolare, è obbligato all'osservanza delle disposizioni contenute nelle normative elencate all'0 del presente Capitolato, nonché del Capitolato Generale dello Stato per quanto vigente.

Nel corso dell'espletamento del servizio, l'Aggiudicatario dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice, individuato dall'Amministrazione, nonché con il Dirigente preposto oppure altre persone all'uopo incaricate. Alle stesse figure

l'Aggiudicatario risponderà del proprio operato cui dovrà, senza ulteriori compensi, relazionare periodicamente su operazioni svolte e metodologie seguite.

L'Aggiudicatario dovrà comunque assicurare la propria collaborazione anche ai tecnici, siano essi dipendenti comunali ovvero altri professionisti, incaricati per l'elaborazione o la realizzazione di altri progetti di opere interferenti con l'opera oggetto del presente Capitolato.

L'Amministrazione si impegna a consegnare tempestivamente all'Aggiudicatario la documentazione necessaria all'espletamento del servizio, a collaborare ai fini dell'esecuzione dello stesso ed informare l'Aggiudicatario su qualsiasi variazione inerente il servizio affidato.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo Egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione e obbligato a eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

Art. 4. Obblighi dell'Aggiudicatario

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi allegati. Resta

espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione. L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Capitolato. L'Aggiudicatario si impegna altresì a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire via PEC all'Amministrazione entro giorni 10 (dieci) dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del presente Capitolato non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario a quanto stabilito sopra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle scadenze di legge derivanti dall'espletamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di mantenimento della

massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'espletamento dell'incarico. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. Qualora siano necessari incontri per garantire l'espletamento del servizio, l'Aggiudicatario provvederà a recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione.

Il compenso comprende tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, che l'Aggiudicatario affidatario dovrà sostenere per svolgere il servizio.

In particolare, oltre a quanto stabilito negli altri punti del presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà, in via esemplificativa ma non esaustiva, sostenendone tutti gli ogni oneri e le spese:

- premunirsi della garanzie assicurative di cui al Codice come meglio specificate dal presente Capitolato;
- servirsi di tutti i collaboratori necessari al corretto ed efficace svolgimento del servizio affidato;
- partecipare con i propri collaboratori/consulenti a sopralluoghi, trasferte, rilievi di qualunque natura, studi preliminari, incontri e riunioni richiesti dal RUP;
- assistere l'Amministrazione nei rapporti con autorità e enti terzi;
- sovrintendere a saggi, ispezioni, scavi e quanto altro necessario per acquisire le conoscenze necessarie allo svolgimento del servizio;
- emettere e conservare, con diligenza e tempestività secondo le norme previste, la documentazione di propria competenza.

Art. 5. Collaboratori

L'Aggiudicatario, nell'espletamento del servizio, potrà avvalersi della

collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione all'Amministrazione, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato. L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Aggiudicatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti non sia vietato da norma di legge, di regolamento o contrattuali.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alle prestazioni in ordine alla normativa vigente in relazione alla categoria professionale di appartenenza, nonché della deontologia professionale.

Art. 6. Contenuto tecnico della prestazione

La progettazione e successiva costruzione di un edificio contenente n. 25 alloggi ERP deve essere accompagnata da due distinte valutazioni di natura acustica:

A. Valutazione di Clima Acustico La valutazione di Clima Acustico consiste nell'esecuzione di una serie di misurazioni fonometriche in situ finalizzate a determinare il clima acustico esistente nell'area interessata dal futuro edificio e a confrontarne i livelli (diurno e notturno) con i limiti assoluti di immissione previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Concluderà questa valutazione la redazione di un rapporto tecnico contenente la descrizione e il dettaglio di quanto eseguito; a tale documento verranno allegati i certificati di taratura della

strumentazione di misura.

B. Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi Il DPCM 05/12/1997 definisce i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti e ne fissa i valori limite di riferimento. Scopo di questa valutazione è quello di stimare i valori dei requisiti acustici passivi e confrontarli con i limiti di legge, in modo da poter individuare preventivamente eventuali criticità e/o insufficiente sicurezza nel rispetto dei limiti così da poter intervenire apportando le dovute correzioni prima che inizi la fase di costruzione dell'edificio. Per poter eseguire una valutazione previsionale accurata è necessario disporre di un ampia serie di dati di input; in particolare:

* piante, sezioni e prospetti dell'edificio * stratigrafia delle strutture divisorie (facciate, partizioni verticali e orizzontali): materiale, spessore, densità * stratigrafia degli elementi vetrati e classe di permeabilità all'aria dei serramenti * elenco dei materiali acustici utilizzati (pannelli e/o materassini fonoassorbenti, materassino anticalpestio, ecc.) e loro proprietà acustiche (coefficiente di assorbimento acustico, rigidità dinamica, ecc.) .

A partire da questi dati i calcoli verranno eseguiti nel rispetto delle norme tecniche di settore. Concluderà l'attività la redazione di un documento tecnico conclusivo contenente il dettaglio dei calcoli eseguiti, il confronto con i valori limite e l'elenco delle principali regole auree per una corretta esecuzione e posa acustica degli elementi più critici (serramenti, pavimenti, impianti, ecc.).

Dovrà essere fornita all'Amministrazione n. 1 copia cartacea, opportunamente timbrata e firmata in originale. Eventuali copie di lavoro del progetto che

verranno realizzate dall'Aggiudicatario nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso.

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dall'Amministrazione secondo le procedure descritte e per tramite degli organi identificati all'interno del presente Capitolato, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Art. 7. Descrizione delle prestazioni

Ferma restando l'applicazione di ogni specifica normativa e oltre a quanto stabilito negli altri punti del presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà, in via esemplificativa ma non esaustiva, sostenere tutti gli oneri e le spese relativi allo svolgimento del servizio in oggetto:

Scheda Norma AF1 ERP Vicofertile: Valutazione di Clima Acustico; Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi.

Inoltre, l'Aggiudicatario si impegna a produrre elaborati con dettagli chiari e, se pertinente, cantierabili.

Art. 8. Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Per eventuali modifiche e varianti al contratto si applicherà l'art. 120 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Aggiudicatario se non sia stata preventivamente approvata dal RUP. All'Aggiudicatario, per contro, non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori o omissioni commessi in sede di redazione dei documenti costituenti il servizio.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguirle alle medesime condizioni ivi previste. In tal caso l'Aggiudicatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di errore od omissione di progettazione, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. r) dell'Allegato I.1 al Codice, che comportino modifiche non sostanziali ma non pregiudichino anche in parte la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione si procederà ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice.Ferma restando la responsabilità dell'Aggiudicatario, è fatto salvo il diritto di rivalsa e risarcimento danni presso le sedi competenti, nei confronti dello stesso.

Art. 9. Consegna degli atti

Il tempo previsto per la redazione e consegna degli elaborati è stabilito **in giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi dalla consegna del servizio.**

Tutti gli elaborati trasmessi dovranno essere protocollati dall'Amministrazione e si riterranno tacitamente accettati salvo formale comunicazione pervenuta all'Aggiudicatario entro giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla data di trasmissione.

Il servizio dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dall'Amministrazione, mediante la consegna di tutta la documentazione riportata all'Art. 7 del presente Capitolato.

Resta inteso che le eventuali proroghe dovranno comunque rispettare i termini definiti dalle norme statali e regionali.

Per i cantieri in corso di esecuzione, è necessario che l'Aggiudicatario si coordini con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Si

applicano le disposizioni di cui agli artt. 60 e 120 del Codice.

Art. 10. Corrispettivo

L'ammontare del corrispettivo a base di gara è stabilito come di seguito:

▪ Compenso professionale (CP)	€	3.250,00
▪ Spese e Oneri accessori (SO)	€	000
➢ Totale (CP+SO)	€	3.250,00
➢ Contributi previdenziali (4%)	€	0,00
➢ IVA (22%)	€	715,00
⇨ **TOTALE**	**€**	**3.965,00**

Il corrispettivo è conforme al d.m. 17/06/2016 come modificato dall'All. I.13 al Codice, e in ossequio alla Legge 21 aprile 2023, n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

Non sono stati individuati rischi interferenziali, ragion per cui gli oneri relativi alla sicurezza sono pari ad € 0,00.

Agli importi sopra descritti saranno applicate le trattenute e le ritenute di legge.

In conformità all'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore della variazione eccedente il cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie, con le modalità stabilite dall'allegato II.2-bis al Codice, in base al monitoraggio

degli indici stessi effettuato con frequenza pari a quella del loro aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'Aggiudicatario a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Nell'ambito di tali risorse, la rinegoziazione si deve limitare al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per l'Aggiudicatario, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 60 e 120 del Codice.

Art. 11. Modalità di liquidazione e pagamento

Il pagamento verrà effettuato, alla consegna degli elaborati conclusivi e degli allegati relativi al presente servizio(come elencati all'Art. 7 del presente Capitolato) e **dopo formale approvazione da parte del RUP**, **in un'unica**

soluzione.

La fattura, da presentarsi esclusivamente in modalità elettronica trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando il codice univoco UFQSY8, dovrà essere emessa alla chiusura della prestazione così come individuata in precedenza.

Il pagamento delle fatture avverrà entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dall'accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione e a seguito dell'avvenuto completamento dell'affidamento.

Si recepisce l'art. 125 co.3, 4, 5, 8 e 9 del Codice circa le modalità di pagamento.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a Comune di Parma - Settore Opere Pubbliche – Largo Torello de Strada, 11/a - 43121 Parma, recante, in ottemperanza all'art 191, comma 1, del D. Lgs 267/2000, le seguenti voci essenziali, valorizzando gli appositi campi della fattura elettronica:

- il numero di conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010;
- il codice identificativo gara (CIG);
- i dati relativi alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva;
- la data di stipulazione del contratto.

La mancanza di uno dei requisiti essenziali, già menzionati, comporterà il rifiuto automatico della fattura da parte del gestionale delle fatture elettroniche dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12. Anticipazione del prezzo

(omissis)

Art. 13. Tracciabilità dei pagamenti

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi definiti in materia di

tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge n. 136 del 2010 e a tal fine ha comunicato il conto corrente dedicato all'appalto di che trattasi e le persone delegate ad ivi operare.

Per i pagamenti dovrà essere utilizzato lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altro sistema idoneo ad assicurare la tracciabilità delle operazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8 - secondo periodo, Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 14. Penalità per inosservanza degli obblighi del Capitolato

L'ingiustificato, mancato o ritardato adempimento degli obblighi qui disciplinati, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dall'Amministrazione e diverse determinazioni circa l'effettiva entità delle conseguenze legate al ritardo, comporta una penale pari all'1‰ (un per mille) dell'importo del compenso spettante per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la scadenza finale, da trattenersi sulla liquidazione del compenso.

Per ritardi eccedenti i giorni 90 (novanta), l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso l'Aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente al servizio eventualmente svolto.

Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del d.P.R. n. 62 del 2013 e del

Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione e vigente alla data di sottoscrizione del contratto, verrà comminata una penale da € 100,00 (euro cento) a € 500,00 (euro cinquecento) per ogni violazione rilevata.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione di eventuali altri penali, sempre entro la misura di cui all'art. 126 comma 1 del Codice, in caso di altre violazioni del presente Capitolato; la somma delle penali comminate non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

La penale verrà applicata a seguito di discussione in contraddittorio con l'Aggiudicatario e potrà essere trattenuta da qualunque somma maturata a credito dell'Aggiudicatario medesimo in ragione del servizio eseguito, oppure mediante rivalsa sulla garanzia fideiussoria.

Art. 15. Definizione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente servizio, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data in cui viene notificato a una delle parti contraenti un atto o un provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite direttamente all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

A tal fine si elegge foro competente quello di Parma.

Art. 16. Recesso e risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno giorni 20 (venti); viene fatta integrale applicazione dell'articolo 123 del Codice.

Il recesso avverrà previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 1 dell'allegato II.14 del Codice.

Quanto alle ipotesi di risoluzione del contratto verrà fatta applicazione dell'art. 122 del Codice, al quale integralmente si rinvia.

Quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a giorni 10 (dieci), entro i quali l'Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile in caso di gravi e reiterate violazioni e grave e reiterata inosservanza del d.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento adottato

dal Comune di Parma e vigente alla data di sottoscrizione del contratto ed in ogni altra ipotesi espressamente prevista dal presente capitolato.

Art. 17. Condizioni di osservanza dei codici di comportamento

L'Aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165*" e del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165*" e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013, come da ultimo modificato con ulteriore Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021, degli obblighi in esso contenuti ed a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati

Art. 18. Responsabilità per danni – Obbligo di manleva

L'Aggiudicatario, nell'esercizio del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto di se stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi. Inoltre, l'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario deve essere, inoltre, in possesso di una polizza RC professionale, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per sinistro ed in aggregato annuo, a copertura di

eventuali danni patrimoniali conseguenti ad errori ed omissioni imputabili all'Aggiudicatario nell'esecuzione dei servizi professionali disciplinati dal presente Capitolato come previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice. Copia della polizza suindicata è conservata in atti dall'Amministrazione.

Qualora derivino danni o sanzioni al RUP per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'Aggiudicatario per i danni o le sanzioni patite.

Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre l'Aggiudicatario, tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi. Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Art. 19. Errori ed omissioni emersi in fase esecutiva dell'intervento

In caso di errori od omissioni di progettazione, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. r) dell'Allegato I.1 al Codice, che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oggetto del servizio o la sua futura utilizzazione, anche se emersi nella successiva fase esecutiva dei lavori, l'Aggiudicatario è tenuto, a titolo transattivo, all'esecuzione delle prestazioni

reintegrative previste dal contratto. In caso di affidamento del livello di progettazione esecutiva, l'Amministrazione verifica l'entità e la natura degli errori ed omissioni di progettazione in contraddittorio con l'Aggiudicatario e l'appaltatore dei lavori, individuando tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

Art. 20. Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario deve presentare' la cauzione definitiva di cui all''art. 53, comma 4, del Codice, nelle forme previste dall'art. 117 comma 1 del Codice, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione.

Art. 21. Subappalto

L'Aggiudicatario può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità esclusiva dell'Aggiudicatario anche ai fini di tali attività.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, terzo periodo, e comma 17, del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, l'Aggiudicatario esegue direttamente e senza ricorso al subappalto le prestazioni e le lavorazioni per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 22. Cessione dei crediti

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del Codice; alle cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e quanto previsto dall'allegato II.14 - articolo 6 del Codice. In particolare, la cessione dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione può essere effettuata dall'Aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione. Anche la cessione dei crediti è soggetta al regime della tracciabilità dei flussi finanziari. In ogni caso, l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di affidamento.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto nelle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come aggiornata con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 23. Cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, c. 1, lett. d), del Codice, la cessione del contratto è nulla.

Art. 24. Liquidazione giudiziale dell'Aggiudicatario o morte del titolare

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo

dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice.

In caso di morte del titolare è facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi sono tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che l''Amministrazione ritiene necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

Art. 25. Sicurezza e riservatezza

L'Amministrazione e l'Aggiudicatario si impegnano a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003 e, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Capitolato e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'obbligo sopra indicato non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati e risponde nei confronti dell'Amministrazione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Aggiudicatario può utilizzare servizi di *cloud* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del servizio affidato, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario medesimo a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

È possibile ogni operazione di *auditing* da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dall'Aggiudicatario medesimo in materia di riservatezza e degli altri obblighi previsti dal presente Capitolato. L'Aggiudicatario non può conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e deve, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 26. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – *General Data Protection Regulation*) di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il trattamento dei dati personali forniti e acquisiti dall'Amministrazione è

finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente Capitolato ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, presso l'ufficio preposto dell'Amministrazione, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. All'Aggiudicatario sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del citato regolamento e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, rivolgendo le richieste al Comune di Parma, con sede in Parma, Strada della Repubblica 1, via e-mail all'indirizzo: urp@comune.parma.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente procedura è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Strada della Repubblica 1 – tel. 0521 **4** 0521 – mail: urp@comune.parma.it – nella persona del Sindaco *pro tempore*. Il Titolare ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida ScpA (MAIL dpo-team@lepida.it - PEC segreteria@pec.lepida.it) .

L'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è disponibile nella sezione "privacy-policy" del sito dell'Ente www.comune.parma.it, oppure può

essere richiesta all'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, ubicato in Parma, Largo Torello de Strada 11/A, scrivendo a urp@comune.parma.it – tel. 0521 **4** 0521.

Traversetolo, 15/10/2026

Per Accettazione

DOCS